



## Rapporto esplicativo

# Revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verifica e di controllo in materia della metrologia legale

Data:

15 marzo 2009

Destinatari:

Partecipanti all'audizione a livello dell'Ufficio

## 1. Situazione iniziale

Giusta l'articolo 20 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20), il Consiglio federale, nell'interesse di una regolamentazione uniforme a livello nazionale, emana le tariffe degli emolumenti riscossi dagli uffici di verifica competenti in materia di metrologia (uffici di verifica) e dai servizi di verifica autorizzati.

L'ordinanza sugli emolumenti di verifica (RS 941.298.1) disciplina nel dettaglio gli emolumenti di verifica e di controllo degli strumenti di misurazione riscossi dagli uffici di verifica e dai laboratori autorizzati di diritto privato.

L'ordinanza sugli emolumenti di verifica è regolarmente adattata alle nuove realtà. Le due ultime revisioni dell'ordinanza sugli emolumenti di verifica sono entrate in vigore il 1° gennaio 1999, rispettivamente il 1° gennaio 2006.

Al momento della revisione che è entrata in vigore nel 2006, l'ordinanza sugli emolumenti di verifica è stata adeguata soltanto dal punto di vista formale alle esigenze della nuova ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione (OE-UFAM) 1. La lista degli strumenti di misurazione presentata nell'allegato, per la verifica di cui è fissato un emolumento per pezzo, è stata leggermente adeguata (p.es. gli emolumenti per i contatori di calore non sono più calcolati secondo il diametro nominale, ma secondo il deflusso nominale). Certe errori in riguardo alla riduzione degli emolumenti per pezzo per una categoria di strumenti di misurazione sono stati corretti. L'indennità oraria e le tariffe degli emolumenti per i singoli strumenti di misurazione rimangono invariate. Sono state adeguati al rincaro per l'ultima volta il 1° gennaio 1999.

Come sopra detto, l'indennità oraria per gli emolumenti che è calcolata in base al tempo impiegato, e/come anche le tariffe per i singoli strumenti di misurazione non sono più adeguati al rincaro dal 1° gennaio 1999. Il rincaro cumulato per il periodo 1999 – 2008 è del 10,5%. 2

Il rincaro cumulato si ripercosse nel particolare sul reddito dei verificatori di diritto privato. Circa la metà dei verificatori svizzeri hanno un contratto di lavoro di diritto privato, e gestiscono un servizio competente in materia di metrologia (ufficio di verifica) come una "PMI" (piccole e medie imprese) organizzato secondo il diritto privato. Senza la compensazione del rincaro, il salario reale e dunque anche il potere d'acquisto di questi verificatori di diritto privato si sono continuamente abbassati negli ultimi anni.

Lo stesso vale per i laboratori di verifica, il cui fatturato non ha beneficiato dalla compensazione del rincaro dal 1999.

## **2. Grandi linee della revisione parziale**

Nell'ambito della revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verifica, occorre introdurre nell'articolo 3a una clausola d'indicizzazione che prevede la possibilità di adeguare gli emolumenti e l'indennità oraria al rincaro cumulato dal 1999.

La decisione in materia d'adeguamento concreto al rincaro non è presa dal Consiglio federale ma dal capo del DFGP.

La struttura dell'ordinanza come anche l'importo degli emolumenti devoluti all'ufficio federale e al cantone rimangono invariabili.

## **3. Commento alle singole modifiche**

### **3.1 art. 3a / Adeguamento al rincaro**

D'ora in poi, l'indennità oraria e il tasso degli emolumenti saranno adeguati all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, annualmente con effetto dall' 1° gennaio dell'anno successivo se l'aumento è pari o superiore al 5 per cento dall'entrata in vigore o dall'ultimo adeguamento della presente ordinanza. Una tale clausola d'indicizzazione esiste in parecchie ordinanze sugli emolumenti.

### **3.2 Allegato, lett. B, cifra 1 ss / Emolumenti per gli strumenti di misurazione**

L'importo devoluto all'Ufficio dai laboratori di verifica giusta l'art. 8, cpv. 2, è fissato nell'allegato, lett. B, cifra 1 ss, in percentuale o in franchi. Nel senso dell'armonizzazione e della semplificazione dei controlli, l'importo devoluto all'Ufficio è fissato in percentuale nella maggior parte dei posti.

## **4. Conseguenze finanziarie**

Le conseguenze finanziarie dipendenti della presente revisione sono trascurabili. Nel 2007 il volume totale di proventi degli emolumenti si ammontava a 40 milioni di franchi. Questa somma va ripartita come segue:

- 32 milioni per i laboratori di verifica (comprese le devoluzioni)
- 6,5 milioni ai verificatori (comprese le devoluzioni)
- 325 000 franchi ai cantoni (parte dei verificatori)
- 2,9 milioni alla Confederazione (parte dei verificatori e dei laboratori di verifica)

## **5. Entrata in vigore**

La revisione parziale entrerà in vigore al più tardi il 1° gennaio 2010. Un adeguamento degli emolumenti al rincaro è previsto anche alla stessa data.